

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **181/1974** (ECLI:IT:COST:1974:181)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **16/05/1974**; Decisione del **12/06/1974**

Deposito del **19/06/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7327**

Atti decisi:

N. 181

ORDINANZA 12 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 19 giugno 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 167 del 26 giugno 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1973 dalla sezione istruttoria

della Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Benedetti Lanfranco, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 2 gennaio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che le sopra indicate questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza n. 138 del 15 maggio 1974 la quale ha fatto richiamo alla precedente sentenza n. 186 del 27 dicembre 1973 che le aveva dichiarate non fondate;

che non vengono prospettati profili né addotti argomenti nuovi che possano indurre la Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione dalla sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, già dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza n. 138 del 15 maggio 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.